

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1964

(19<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Concessione di sanatoria agli effetti delle tasse di successione per gli inventari per i quali sia stata accordata dal pretore competente più di una proroga » (506) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 397, 398
SALARI, relatore . . . . .	397, 398
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	398

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Mammucari, Mariotti, Oliva, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi e Athos Valsecchi.

MAIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Concessione di sanatoria agli effetti delle tasse di successione per gli inventari per i quali sia stata accordata dal pretore competente più di una proroga » (506)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Concessione di sanatoria agli effetti delle tasse di successione per gli inventari per i quali sia stata accordata dal pretore competente più di una proroga ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, relatore. L'articolo 485 del Codice civile stabilisce che il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura del-

la successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro tale termine ha cominciato l'inventario ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere, dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i 3 mesi. In realtà i pretori, con prassi costante, hanno sempre concesso più di una proroga, in ciò confortati anche dalle norme dell'articolo 56 della legge tributaria sulle successioni, che prevede un termine massimo di un anno dall'apertura della successione per la presentazione della denuncia.

La norma non avrebbe mai dato luogo a difficoltà, così come avvenuto nel passato, se non fossero sorte divergenti interpretazioni dell'articolo 485 del Codice civile. Infatti taluni pretori, male interpretando la disposizione del primo comma di tale articolo, hanno concesso proroghe non dovute; ma ciò non sembra possa far perdere all'inventario la caratteristica di costituire una prova contro la presunzione dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni, relativamente all'esistenza di denaro e preziosi e di mobilia.

Si ritiene pertanto sia il caso di prendere atto della sentenza 27 febbraio-24 aprile 1963, n. 1082, della Corte suprema di cassazione, che ha dichiarato irregolari gli inventari per la cui formazione siano concesse più proroghe, ma che sia altresì il caso di sanare, per il passato, gli effetti di un errore in cui sono caduti non solo le parti, ma anche i giudici che hanno concesso le proroghe.

Ciò premesso, ritengo di invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, peraltro nel nuovo testo che sarà proposto dal Governo e che mi sembra costituisca la soluzione più equa del problema.

**V A L S E C C H I**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è dell'avviso che la sanatoria debba essere concessa soltanto nel caso che la durata delle proroghe non superi complessivamente il termine di un anno fissato dall'articolo 56 della legge sulle successioni. Conseguentemente, l'articolo 1 del disegno di legge in esame dovrebbe essere modificato come segue:

« Le risultanze degli inventari giudiziali chiusi entro il termine assegnato o proroga-

to dal Pretore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere invocate agli effetti dell'articolo 31 della legge successoria purchè la durata delle proroghe non superi complessivamente il termine di un anno fissato dall'articolo 56 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

Inoltre, allo scopo di evitare possibili incertezze nell'applicazione della legge, il Governo propone l'aggiunta, dopo l'articolo 1, di un articolo del seguente tenore:

« La norma di cui al precedente articolo si applica ai rapporti tributari sorgenti da successioni che non siano stati definiti col pagamento o con la concessione della dilazione. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che alla data di entrata in vigore della presente legge fossero state già pagate ovvero già dilazionate ».

Nulla da osservare circa l'articolo 2 del testo in esame.

**S A L A R I**, *relatore*. Sono favorevole al testo proposto dal Governo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le risultanze degli inventari giudiziali chiusi entro il termine assegnato o prorogato dal pretore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere invocate agli effetti dell'articolo 31 della legge successoria anche se il pretore abbia concesso più di una proroga in contrasto col disposto dell'articolo 485 del Codice civile.

Il Governo ha proposto il seguente testo sostitutivo, accettato dal relatore:

« Le risultanze degli inventari giudiziali chiusi entro il termine assegnato o prorogato dal pretore, prima dell'entrata in vigore

della presente legge, possono essere invocate agli effetti dell'articolo 31 della legge successiva purchè la durata delle proroghe non superi complessivamente il termine di un anno fissato dall'articolo 56 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270 ».

Metto ai voti il testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Vi è poi l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo e accettato dal relatore, così redatto:

*Art. 1-bis.*

La norma di cui al precedente articolo si applica ai rapporti tributari sorgenti da successioni che non siano stati definiti col pagamento o con la concessione della dilazione.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che alla data di entrata in vigore della

presente legge fossero state già pagate ovvero dilazionate.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

*Art. 2.*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge che dovrà essere coordinato per quanto si riferisce alla numerazione degli articoli.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,35.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari